



**Veterinary Certificate for Fresh Meat of Domestic Bovines Consigned to the European Union  
– Italian Version**

PAESE- United States

**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
					I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.				
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO
							I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12.				
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				
					I.17.				
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
								I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>									
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce									
Specie (nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti Macello Laboratorio di sezionamento Deposito frigorifero		Numero di colli	Peso netto		

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE– United States

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>II.1 Attestato sanitario</b></p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni dei bovini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:</p> <p>II.1.1 le [carni] [carni macinate]<sup>(1)</sup> provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2 le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p><sup>(1)</sup> II.1.3 [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p> <p>II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi I e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>II.1.5 gli imballaggi delle [carni] [carni macinate]<sup>(1)</sup> recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6 le [carni] [carni macinate]<sup>(1)</sup> soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;</p> <p>II.1.8 le [carni] [carni macinate]<sup>(1)</sup> sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.9 con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;</p> <p>(b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(c) le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001<sup>(2)</sup>;</p> <p><sup>(1)</sup> o [(d) le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p><sup>(1)</sup> o [(d) le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]</p> <p><sup>(4)</sup> [II.1.10 soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]</p>		

Parte II: Certificazione

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE– United States

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>II.2 Attestato di polizia sanitaria</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:</p> <p>II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: .....<sup>(2)</sup> che, alla data del rilascio del presente certificato:</p> <p>(a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e</p> <p>(b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>II.2.2 sono state ottenute da animali:</p> <p><sup>(1)</sup> o [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p><sup>(1)</sup> o [che sono stati introdotti il ..... (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice .....<sup>(2)</sup> dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;]</p> <p>II.2.3 sono state ottenute da animali provenienti da aziende:</p> <p>(a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]<sup>(7)</sup> la peste bovina, e</p> <p>(b) nelle quali nei 30 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né ciò si è verificato nelle aziende situate in un raggio di 10 km da esse;</p> <p>II.2.4 sono state ottenute da animali:</p> <p>(a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>(b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato evidenze delle malattie citate al punto II.2.1;</p> <p>(c) che sono stati macellati il ..... (gg/mm/aaaa) o tra il ..... (gg/mm/aaaa) e il ..... (gg/mm/aaaa)<sup>(11)</sup>;</p> <p>II.2.5 sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la complete pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;</p> <p>II.2.6 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.</p> <p><b>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati</p>		

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE– United States

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.</p>		
<p><b>Osservazioni</b></p>		
<p>Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci).</p>		
<p>Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.</p>		
<p><b>Parte I</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</li> <li>• Casella I.11 (luogo di origine): nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</li> <li>• Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</li> <li>• Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da "A" o "F" nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02.</li> <li>• Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</li> <li>• Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</li> <li>• Casella I.28. (<i>Natura della merce</i>): indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata". Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.</li> <li>• Casella I.28. (<i>Tipo di trattamento</i>): se del caso, indicare "disossate", "non disossate" "frollate" e/o "macinate". Se si tratta di pezzi/tagli congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</li> </ul>		
<p><b>Parte II</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Cancellare la dicitura che non interessa.</li> <li>(2) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</li> <li>(4) Barrare se la partita non è destinata a essere introdotta in Svezia o in Finlandia.</li> <li>(5) Esclusivamente per le carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota <sup>(8)</sup>.</li> <li>(6) Garanzie supplementari relative all'importazione di carni disossate frollate da fornire ove la lettera "H" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</li> <li>(7) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afra epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono consentite le importazioni verso l'Unione di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota <sup>(8)</sup>.</li> <li>(8) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera "A" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</li> <li>(9) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera "F" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è consentita l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione degli animali.</li> <li>(10) L'elenco delle aziende autorizzate fornito dall'autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che questo elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico, a fini informativi, mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).</li> </ol>		

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE– United States

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(11) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro part.</p> <p>(12) Garanzie supplementari relative al test per la tubercolosi da fornire ove la lettera "E" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Intradermotubercolinizzazione da eseguire conformemente alle disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE.</p> <p>(13) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE.</p> <p>(14) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera "J" nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(*) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

(Signature of Official Veterinarian)